

La Tutela dai minori nello sport

Oltre alla nuova normativa in tema di lavoro sportivo la Riforma prevede anche disposizioni la **tutela della sicurezza e dell'integrità psicofisica dei minori**: dal mese di luglio, infatti, associazioni e società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di identificare e nominare il **"responsabile della tutela dei minori"**, ai fini della prevenzione e al contrasto di ogni tipo di abuso e di violenza, nonché alla protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi

Ricordiamo che in base al nuovo inquadramento lavorativo previsto dal D.lgs. 36/2021 gli enti sportivi hanno l'obbligo di richiedere a lavoratori e collaboratori (compresi i lavoratori autonomi) il **certificato penale del Casellario Giudiziale**, in precedenza già previsto come onere dal D.lgs. 39/2014. Inoltre il 20 novembre l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha indicato che tale obbligo sussiste anche per tutti i volontari che operano a contatto con i minorenni.

La durata dei certificati: essi hanno una validità di 6 mesi, ma non risulta necessario provvedere a richiederne uno nuovo a scadenza del documento se non viene interrotto il rapporto di lavoro; sarà quindi necessario consegnarlo in corso di validità in occasione della stipula del contratto di lavoro, solo in caso di stipula di un nuovo contratto, se il certificato dovesse essere nel frattempo scaduto, sarà necessario richiederne uno nuovo. Questa disposizione era stata specificata dal Ministero della Giustizia con le note n. 1 e 2 del 2014.

Ma le disposizioni a tutela dei minori non si esauriscono nella richiesta del certificato penale, infatti l'art. 16 D.lgs. 39/2021 prevede la predisposizione di **linee guida** che le ASD e SSD dovranno osservare per la predisposizione di **Modelli Organizzativi e Codici di Condotta a tutela dei minori** per la prevenzione di qualsiasi violenza o discriminazione sui minori che svolgono attività sportiva.

Consigliamo quindi di verificare con il vostro ente di affiliazione se siano già state pubblicate le linee guida per adempiere a tale obbligo e la modalità per comunicare alla vostra FSN, EPS o DSA il nome del responsabile tutela minori.

Le sanzioni previste:

- l'inosservanza dell'obbligo di richiedere il certificato del Casellario Giudiziario è punita con la **sanzione amministrativa da 10.000 a 15.000 euro**;
- l'inadempimento degli obblighi di predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva è sanzionato secondo le **procedure disciplinari** adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui le ASD e SSD sono affiliate.

Certificato penale per i volontari in tutte le associazioni

Ricordiamo inoltre che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescente ha indicato, con comunicato stampa pubblicato il 20 novembre 2023, l'obbligo di certificato del casellario giudiziale a tutela dei minorenni anche per tutti i volontari che operano nelle associazioni e non più solo per il personale retribuito degli enti non profit.

"Di fronte alla violenza nei confronti dei minorenni almeno evitiamo l'evitabile. Chi ha commesso reati a sfondo sessuale non può svolgere attività a contatto con bambini e ragazzi: anche chi fa volontariato stando a contatto con i minorenni in modo continuativo deve presentare il certificato del casellario giudiziale, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro.

Si intende chi svolge attività di volontariato nei centri di aggregazione per minori come oratori, palestre, campi da gioco, associazioni, luoghi di ritrovo, campi estivi e altri ancora. Anche a costoro va esteso l'obbligo da parte del responsabile di queste organizzazioni di chiedere il certificato del casellario giudiziale del volontario, come già previsto oggi per i datori di lavoro."

Un approfondimento sui Modelli Organizzativi e di Controllo a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e discriminazioni nelle ASD e SSD

D.lgs. 39/2021 introduce l'obbligo a carico delle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione sportiva di elaborare apposite linee guida a tutela di chi pratica sport, note come:

“Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ex D.lgs. 198/2006 per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale”

Finalità delle linee guida è fornire una guida agli enti affiliati per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 198/2006 in particolare tramite:

- la promozione dei diritti;
- la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
- la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- l’individuazione e l’attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di *Safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- l’informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- la partecipazione degli enti affiliati e dei tesserati alle iniziative organizzate dagli Organismi di affiliazione nell’ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
- il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* dei rispettivi enti affiliati.

Principi fondamentali e fattispecie di abuso, violenza e discriminazione

Le linee guida realizzate da FSN, EPS e DSA, necessarie per la predisposizione da parte degli enti sportivi affiliati dei propri modelli organizzativi e codici di condotta, individuano il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell’attività sportiva e trasparenza.

Tra di esse le linee guida andranno ad identificare le diverse fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. l'abuso psicologico;
2. l'abuso fisico;
3. la molestia sessuale;
4. l'abuso sessuale;
5. la negligenza;
6. l'incuria;
7. l'abuso di matrice religiosa;
8. il bullismo, il cyberbullismo;
9. i comportamenti discriminatori

Compiti delle ASD/SSD

- Entro il 1 luglio 2024 tutte le ASD, SSD ed enti sportivi dilettantistici affiliati dovranno adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché codici di condotta ad essi conformi
- Modelli e codici di condotta dovranno essere oggetto di aggiornamento con cadenza almeno quadriennale e dovranno tener conto sia delle caratteristiche dell'ente affiliato, che delle persone tesserate
- Modelli organizzativi e codici di condotta dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'ente sportivo, affissi nella bacheca sociale e comunicati al responsabile contro abusi, violenze e discriminazione

Misure e procedure di sicurezza che gli enti sportivi dilettantistici devono adottare

Oltre al rispetto dei principi fondamentali per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni ogni ente sportivo, nella predisposizione dei modelli organizzativi e codici di condotta, dovrà stabilire le modalità operative per mettere in pratica le misure di protezione e prevenzione.

Tra le misure di protezione e prevenzione da attuare si dovrà includere ad esempio:

- Controllo del casellario giudiziale di allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti;

- Previsione di specifiche politiche di prevenzione volte a regolamentare la condotta di tecnici e di tutto lo staff anche medico, se presente, a contatto con gli atleti in gara e durante gli allenamenti con specifico riferimento esemplificativamente alla separazione degli spogliatoi tra tecnici e atleti, allo svolgimento delle visite mediche e alle sedute singole di allenamento.
- Previsione di specifiche politiche di prevenzione durante le trasferte in Italia e all'estero in relazione ai rapporti tra tecnici e staff anche medico con gli atleti con riferimento esemplificativamente alla sistemazione in hotel, agli spostamenti della squadra e in generale ai rapporti tra atleti e tecnici al di fuori dell'allenamento e delle singole partite "fuori casa".
- Previsione di politiche di prevenzione specifiche nel caso in cui si tratti di atleti minori sia durante le trasferte che durante gli allenamenti e le gare, che prevedano sempre il consenso dei genitori.
- Previsione del divieto per allenatori e staff sia in allenamento che in trasferta di condividere con gli atleti bagni, spogliatoi, stanze e altri spazi comuni;
- Previsione dell'affiancamento all'allenatore di almeno un altro membro dello staff durante gli spostamenti degli atleti in trasferta, durante gli allenamenti ed in tutte le occasioni in cui il tecnico accompagni gli atleti a casa. Se trattasi di atleti minorenni occorre prevedere l'obbligo di autorizzazione dei genitori
- Previsione di uno specifico protocollo di comportamento, eventualmente anche come parte del codice etico da adottare, per allenatori e staff tecnico relativo alle modalità di allenamento che non devono mai sfociare in atti di violenza e discriminazione verso gli atleti

Art. 33 D.lgs. 36/2021 – Designazione del responsabile della protezione dei minori

La Riforma prevede l'istituzione entro il 1 luglio 2024 della figura del "Responsabile della protezione dei minori" che dovrà operare in stretta sinergia con il Direttivo e verificare tra l'altro la corretta applicazione delle linee guida e dei modelli organizzativi adottati dall'ente sportivo dilettantistico allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati e garantire la protezione e l'integrità fisica e morale degli sportivi.

La designazione viene comunicata all'ente affiliante in sede di affiliazione o rinnovo dell'affiliazione. Inoltre le linee guida federali possono prevedere che la sua nomina sia comunicata anche sul sito internet dell'ente sportivo e/o affissa nella bacheca del sodalizio.

ASD e SSD dovranno inoltre prevedere nel proprio modello organizzativo le specifiche responsabilità, nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e ne garantiranno la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione dell'ente sportivo.

Segnalazioni e denunce

Sarà compito dei modelli organizzativi individuare le metodologie di segnalazione di eventuali abusi, violenze e discriminazioni, garantendo la riservatezza e l'anonimato del segnalante

Nel caso di una denuncia che coinvolga minorenni come presunta vittima, i suoi genitori o esercenti la patria potestà devono essere tempestivamente informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza del minore stesso